



CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO SCRITTURA PRIVATA LOTTO 1
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 1 MISSIONE 1-
COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE
PA LOCALI-COMUNI (APRILE2022) - NGEU PNRR M1C1-1.2 SERVIZIO
ALBO PRETORIO E PORTALI STORICO ATTI” ATTIVITA’
AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD “ALBO
PRETORIO E PORTALI STORICO ATTI” (MASTERPLAN PROGETTO
A154.2023.2) E SERVIZI DI SUPPORTO PER LA MIGRAZIONE VERSO
SERVIZI PAAS QUALIFICATI (MASTERPLAN

PROGETTO A154.2023.2) CIG B1F74C7E54

LOTTO 2 ATTIVITÀ EVOLUTIVE SOFTWARE ESISTENTI CIG B1F74C8F27

ORDINE N. 45/2024

Tra i signori:

- Ing. Alberto Corò, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Innovazione e Transizione Digitale del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287) in forza del decreto del Sindaco n. 6 del 11/01/2023;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- Sig.ra Manuela Vesentini, nata a[omissis], Codice fiscale [omissis] la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Procuratore (giusta Procura a rogito Notaio in Roma P. Fe- noaltea rep. 37081 racc. n. 22341 del 20/03/2019) della società MUNICIPIA S.p.A. con sede in Trento (TN) via Adriano Olivetti n. 7, n. di iscrizione al Registro imprese di Trento e Codice Fiscale 01973900838, Partita Iva 01973900838, in nome e per conto della stessa, in appresso denominata Appaltatore.

Si premette

- che l'intervento in oggetto rientra in parte nel programma PNRR- MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- COMUNI (APRILE2022) - NGEU PNRR M1C1-1.2 con riguardo al **Lotto 1** servizio n. 2 ALBO PRETORIO E PORTALI STORICO ATTI che comprende: Attività n. 1 Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud ALBO PRETORIO E PORTALI STORICO ATTI (MASTERPLAN PROGETTO A154.2023.2) e Attività n. 2 Servizi di supporto per la migrazione verso servizi PAAS qualificati (MASTERPLAN PROGETTO A154.2023.2) CIG B1F74C7E54 e che risulta finanziato con Decreto n. 28-2/2022 - PNRR prot. n. 28/2022 del 15/04/2022;

con riguardo al **Lotto 2** Attività N. 3 Evolutive software esistenti CIG B1F74C8F27 l'intervento è finanziato con risorse interne dell'Ente;

- che il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore per l'importo di € 102.400,00 oltre ad IVA, a seguito di Richiesta di Offerta n. 4408922 per n. 2 Lotti in Mepa di Consip s.p.a., giusta determinazione di aggiudicazione n. 2024/53/0035 del 24/06/2024;
- nelle more del procedimento di verifica dei requisiti in forza delle disposizione di cui all'art. 8, D.L. n. 76/2020, è stata autorizzata la consegna del servizio in via anticipata come da verbale agli atti prot. 0357825 del 04/07/2024;
- che, con riguardo al Lotto 1, l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (Modello 1);
- che l'Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
- che sono state acquisite le dichiarazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, delle condizioni previste dalle norme in materia di finanziamento in ambito PNRR, la dichiarazioni con riguardo all'assenza di situazione di conflitto di interessi, agli atti prot. 0316632 del 12/06/2024;

- che è stata effettuata la verifica dei requisiti con esito positivo con riguardo all'acquisizione del durc, delle annotazioni Anac e della dichiarazione in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007, agli atti prot. 0316632 del 12/06/2024;
- che si è conclusa la verifica della sussistenza degli altri requisiti come previsto dall'art. 52 D.Lgs. 36/2023 con esito positivo come riportato nella determinazione n. 2024/53/0065 del 14/08/2024;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che l'Impresa ha dichiarato di non voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- che con determinazione n. 2024/53/0035 del 24/06/2024 del Dirigente del Settore Innovazione e Transizione Digitale si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto; le informazioni complementari; l'offerta

economica.

Con riguardo al Lotto 1 CIG B1F74C7E54 costituiscono parte integrante del capitolato speciale anche i seguenti allegati:

- per l'aggiornamento tecnologico del Portale "Albo Pretorio":

Allegato 1 – Albo pretorio: Architettura di sistema

Allegato 2 – Albo pretorio: API esposte dal nuovo portale

Allegato 3 – Albo pretorio: Interfaccia Web/Gui del nuovo portale;

- per l'aggiornamento tecnologico Portali "Storico atti":

Allegato 4 – Portali atti: Prerequisiti normativi e tecnici

Allegato 5 – Portali atti: Anagrafe degli eletti

Allegato 6 – Portali atti: Atti approvati

Allegato 7 – Portale atti: Trasparenza

Allegato 8 – Portale atti: Area attività del Consiglio

Allegato 9 – Portale atti: Area condivisione Giunta

Allegato 10 – Portale atti: Area condivisione Consiglio

Allegato 11 - Linee guida sviluppo software.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 102.400,00, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara e precisamente:

- LOTTO 1 SERVIZIO N. 2 ALBO PRETORIO E PORTALI STORICO ATTI”
che comprende le Attività n. 1 Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud Albo Pretorio e Portale storico atti e le Attività n. 2 Servizi di supporto per la migrazione verso servizi Paas qualificati CIG B1F74C7E54, finanziato con fondi PNRR, per la quota di € 82.000,00, oltre a IVA;

- LOTTO 2 ATTIVITÀ N. 3 EVOLUTIVE SOFTWARE ESISTENTI CIG B1F74C8F27 per la quota di € 20.400,00, oltre a IVA.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo e a misura.

ARTICOLO 3 – Durata del servizio – penali.

Il contratto ha avuto inizio dalla data del verbale di consegna in via anticipata del servizio - 04/07/2024 - e viene scadere come di seguito riportato:

- con riguardo al Lotto 1 il termine è il 31/05/2025;

- con riguardo al Lotto 2 il termine è il 31/12/2024.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione del servizio è fissata nella percentuale dell'1 per mille) dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, l'esecutore può diffidare il RUP **a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione del servizio** perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della

prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

ARTICOLO 3 – BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e relative penali.

Con riguardo al Lotto 1 l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'appaltatore si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una

penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

L'Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine del servizio attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all'obiettivo climatico. Tale relazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della

documentazione o l'irregolarità della documentazione presentata alla stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;

b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;

d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

ARTICOLO 4 – Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- attenersi, nell'esecuzione dell'appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

- far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri

contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione,

ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 6 – Subappalto.

L'Appaltatore non intende ricorrere al subappalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d' impresa.

ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di regolari fatture da emettersi **sulla base delle attività** eseguite e dopo l'emissione di regolare esecuzione accertata da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

In particolare la fatturazione delle attività del Lotto 1, finanziate con fondi PNRR, dovrà avvenire in modo corrispondente ai livelli di avanzamento delle attività riportati all'art. 6 del Capitolato speciale e come riportato nella tabella a pagina 4, paragrafo “Oggetto, durata e condizioni di contratto” delle Informazioni complementari;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



la fatturazione delle prestazioni del Lotto 2 dovrà avvenire in rate trimestrali posticipate sulla base delle giornate effettuate.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 11, c. 6 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN [omissis] presso la banca Intesa San Paolo SPA, Agenzia [omissis]– 00185 Roma.

Il soggetti delegati a operare su tale conto sono: -

De Capitani Stefano [omissis]

- Cunico Massimo [omissis] - Marrocco

Angelo[omissis]

- Signora Perez Giulia Patrizia Viviana [omissis];

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, per il

Lotto 1 il CIG (codice unico di gara) è B1F74C7E54 e il CUP (codice unico di progetto) è H91C22000350006; per il Lotto 2 il CIG è B1F74C8F27.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è A511CB.

**ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso
di esecuzione**

Considerata la durata del contratto, non si darà corso a revisione prezzi.

Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo al servizio.

Nel corso del servizio, l'Appaltatore può proporre al Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'esecuzione eventuali variazioni finalizzate al miglioramento del servizio che comportino una diminuzione dell'importo originario.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione di prestazioni in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di eseguire le prestazioni in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite .

La verifica di conformità delle prestazioni del Lotto 1, oggetto del finanziamento PNRR, sarà conclusa entro il 30/05/2025 (artt. 6 e 9 del C.S.). Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di regolarità delle attività del Lotto 2 sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva dell'importo di € 5.120,00 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 440255977 di Generali Italia spa, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

ARTICOLO 14 - Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

ARTICOLO 15 – Clausola risolutiva.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi

rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art.

84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

ARTICOLO 17 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ARTICOLO 18 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: itd@comune.padova.it pec: itd@pec.comune.padova.it.

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Padova

per la società Municipia s.p.a.

il Capo Settore Innovazione e Transizione Digitale il legale rappresentante

Ing. Alberto Coro'

Manuela Vesentini